MISURE DI POTENZIAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 35

Disciplina per il personale volontario

Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che viola i propri doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) censura inflitta per lievi trasgressioni;

b) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni inflitta per le mancanze di cui agli articoli 80 e 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

c) radiazione inflitta:

1) per maggiore gravita' delle infrazioni che danno luogo alla sospensione dai richiami;

2) per le mancanze previste dall'articolo 84 del citato testo unico. Incorrono, altresi', nella radiazione, esclusa qualunque procedura disciplinare:

a) coloro che hanno subito condanne penali per delitti dolosi;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo e' regolato dalle norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato, in quanto compatibili. La competenza in materia disciplinare per il personale volontario e' devoluta alla commissione di disciplina del personale permanente. Il personale volontario puo' essere sospeso dai richiami, con decreto ministeriale, ove sia sottoposto a procedimento penale per reati particolarmente gravi, o per gravi motivi anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.

Versione in vigore dal 20 aprile 2006, tuttora in vigore · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Estremi	Legge 5 dicembre 1988, n. 521

Capo	II — Aumento dell'organico e programma di costruzione, ampliamento e ristrutturazione delle sedi di servizio e delle infrastrutture del corpo nazionale dei vigili del fuoco
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1988

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(3) Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 ha disposto (con l'art. 35, comma 1, lettera pp)) che il presente articolo e' mantenuto in vigore fino alla emanazione del regolamento di cui all'art. 11 dello stesso D.Lgs. 139/2006.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-di-potenziamento-delle-forze-di-polizia-e-del-corpo-nazionale/art-35-disciplina-per-il-personale-volontario

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it